

l'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'Università degli Studi di Firenze

la compatibilità dell'incarico retribuito con il regime a tempo

il carattere occasionale dell'incarico salvo per i casi di cui all'art. 5 lett. f) e g) del Regolamento UNIFI

la natura, la durata, il tipo di incarico e la compatibilità con le norme, con l'assolvimento dei compiti istituzionali e con le esigenze di tutela dell'immagine dell'Ateneo

L'attività per cui è richiesta l'autorizzazione non può comportare un impegno temporale eccessivamente gravoso, avuto riguardo agli obblighi istituzionali del richiedente e alle eventuali autorizzazioni rilasciate in suo favore nel biennio precedente

L'attività deve svolgersi in orario diverso da quello da destinare ai compiti istituzionali, al di fuori dei locali universitari e non prevedere l'utilizzazione di apparecchiature, risorse finanziarie e strumenti della struttura di appartenenza o di altra struttura dell'Ateneo

rispetto del limite di cui all'art. 3, co. 44, della L. n.244/2007, che individua nel trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione il limite del cumulo degli emolumenti a carico delle pubbliche finanze percepite dall'interessato al lordo nell'anno solare

CRITERI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE